

Riunione del 15 maggio 2007

**05.06.07 RICORSO SAURO ANGELELLI E GABRIELLA
CARBONARI, AVVERSO SENTENZA CAF DEL 5-4-2007**

La CORTE FEDERALE

composta dai Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) Avv. Renato Tobia | Presidente |
| 2) Avv. Franco Fabriani | Vice - Presidente |
| 3) Avv. Giuseppe Bruno | Componente |

DECISIONE

In ordine al ricorso presentato dai Sigg. Sauro Angelelli e Gabriella Carbonari, genitori esercenti la potestà genitoriale nell'interesse della figlia minore Federica Angelelli, tesserata Fipav.

Svolgimento del procedimento

Gli odierni ricorrenti hanno esperito ritualmente tutti i gradi di giurisdizione previsti in materia tesserativa, lamentando sin dal primo ricorso presentato alla C.T.A., l'inefficacia e/o l'invalidità del vincolo tesserativo contratto dall'atleta Federica Angelelli, per inosservanza delle norme di cui agli artt.21, comma 2 RAT e 10-ter comma 2 Statuto , nonché per la sussistenza della giusta causa ex artt. 35 comma 3 RAT.

Avverso la prima decisione di rigetto emessa dalla C.T.A. in data 21.12.06, i medesimi motivi di doglianza furono interposti in grado di appello dinanzi alla CAF e da quella Commissione ugualmente rigettati e disattesi con provvedimento affisso il 5.4.07.

Avverso tale decisione i ricorrenti hanno ulteriormente avanzato i medesimi motivi di gravame nel ricorso presentato in data 16.4.07 dinanzi a questa Corte Federale .

Le parti intervenute alla riunione del 15.5.07 hanno così concluso:

- a) per la Procura Federale (Avv. Guarnaschelli) : richiesta di rigetto del ricorso sui dedotti motivi di legittimità e di inammissibilità del gravame per il dedotto motivo di merito;
- b) per i ricorrenti (Avv. Carancini) : richiesta di accoglimento del ricorso con annullamento della impugnata decisione della CAF.

Motivi della desione

Il ricorso è infondato ed inammissibile e deve essere rigettato.

- a) il motivo di doglianza circa la presupposta sussistenza della giusta causa allo scioglimento del vincolo, ancorché abilmente presentato dall'ottima difesa dei ricorrenti quale "Illegittima interpretazione dell'art. 35 comma 3 RAT" è ineludibilmente attinente al merito della causa e, in quanto tale, è improponibile dinanzi al Giudice di appello, che ha adeguatamente motivato la decisione oggi impugnata. Il dedotto motivo è pertanto improponibile ed il ricorso è per tale parte inammissibile.
- b) Circa l'invocata contraddittorietà interpretativa del combinato disposto di cui agli artt. 10-ter comma 2 e 70 dello Statuto, ritiene questa Corte che la CAF abbia adeguatamente motivato la propria decisione di rigetto. Infatti, sia le norme regolamentari, sia lo Statuto Federale, sia la Guida Pratica sono chiare e di facile interpretazione. Va ribadito che tutta la normativa federale segue categoricamente la regola generale della non retroattività inespresa dalle norme, in ossequio al noto principio giuridico "tempus regit actum". La doglianza va disattesa ed il ricorso, per tale motivo, rigettato.
- c) Resta ora da esaminare il punto di maggiore pregio giuridico e scientifico, relativo alla invocata invalidità del tesseramento dell'atleta minore, a causa della sottoscrizione del modulo tesserativo da parte di un solo genitore e non, come lamentato dai ricorrenti, da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, alla luce dell'art. 316 C.C.

La dotta difesa dei ricorrenti espone una serie di argomentazioni giuridiche a favore della tesi della doppia sottoscrizione, tutte riferentesi al Codice Civile e tutte di pregio alla luce dell'ordinamento giuridico generale.

Allega altresì una decisione emessa dalla Corte Federale della F.I.G.C. sul medesimo tema e risolta in favore della doppia sottoscrizione.

Va preliminarmente rilevato quanto segue.

L'ordinamento sportivo è dotato di autonoma potestà normativa. Le norme che lo governano e disciplinano sono per lo più di produzione endoassociativa, ovvero poste dagli Organismi Sportivi sovranazionali e nazionali. Nell'ambito della pluralità degli ordinamenti giuridici, l'ordinamento sportivo (ma sarebbe preferibile usare il plurale, ossia gli ordinamenti sportivi) costituisce un ordinamento giuridico autonomo.

Tale assunto è dato scientifico assolutamente indiscusso.

Chi affronta le problematiche che si pongono all'interno dell'ordinamento sportivo, non deve infatti mai dimenticare che tutti i sistemi normativi delle varie Federazioni tendono a porsi come esclusivi, nel senso che considerano fonti di diritto solo gli atti e i fatti normativi da essi indicati, con esclusione di ogni e qualsiasi rilevanza del diritto di altri ordinamenti non espressamente richiamati, ivi compreso quello statale. D'altro canto, oltre a rispondere alle precise esigenze scientifiche del pluralismo giuridico, il porsi dal punto di vista delle norme sportive, studiandole e interpretandole come un sistema conchiuso e autosufficiente, consente di offrire agli operatori del settore, troppo spesso fuorviati dall'ottica panstatalistica, strumenti concettuali più congrui alla realtà giuridica sottostante.

Orbene, così individuato e precisato il terreno nel quale va inquadrato il "thema decidendum", va osservato che la norma federale così recita testualmente: "ove l'atleta non abbia raggiunto la maggiore età, la modulistica predisposta dalla FIPAV e relativa al tesseramento deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale" (art.21 RAT).

Nessuna circolare esplicativa "ad hoc" è stata mai emanata dagli Organi Fipav sul punto e la Guida Pratica degli ultimi anni si limita a ripetere pedissequamente la norma citata.

Tuttavia la modulistica predisposta dalla Fipav (mod.F), contiene inequivocabilmente la predisposizione, accanto al rigo prestampato destinato a raccogliere la sottoscrizione dell'atleta, di un solo rigo atto a contenere "la firma del genitore" (tutto al singolare), se l'atleta è minorenni.

Sono dunque evidenti due cose: la prima è la già ricordata differenza tra i due sistemi normativi (giacché secondo l'Ordinamento Generale la firma del minore è del tutto ininfluenza o mai richiesta in ambito contrattuale); la seconda (ulteriore differenza) è il minore formalismo dell'Ordinamento Sportivo, volto a garantire la maggiore snellezza delle procedure, allo scopo di favorire quanto più possibile la pratica sportiva, e nel quale l'elemento centrale e fondante è l'atleta.

D'altronde, tutte le argomentazioni poste dalla saggia difesa ed attinenti all'ambito dell'ordinamento statutale, sono state già valutate dai giudici di prime cure, i quali, pur incorrendo anch'essi nell'errore di voler esaminare il caso di specie anche sotto il profilo civilistico e dell'ordinamento generale, hanno tuttavia condivisibilmente motivato.

E' appena il caso, infine, di osservare come anche la allegata decisione della F.I.G.C. non possa essere in alcun modo condivisa in questa sede, sia per la cultura stessa di quella organizzazione sportiva (di tipo professionistico), nella quale, necessariamente, deve prevalere il maggiore ossequio alle norme civili codicistiche e giuslavoristiche, per la maggiore aderenza o contiguità con il tessuto statutale. Inoltre, in quella Federazione, la normazione sul punto è stata opportunatamente integrata da una circolare interpretativa "ad hoc" del Segretario Federale.

Forse, "de jure condendo" e con il sempre maggiore sviluppo della Pallavolo , potrebbe ritenersi auspicabile che anche il Consiglio Federale Fipav voglia in futuro esaminare la questione ed, eventualmente, introdurre opportune modifiche normative o interpretative.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso, come sopra presentato e interposto, la Corte Federale rigetta il ricorso in ordine ai dedotti motivi di illegittimità e lo dichiara inammissibile in ordine al motivo dedotto nel merito.

Ordina incamerarsi la relativa tassa.

Roma, 29 maggio 2007

f.to Il Presidente
Avvocato Renato Tobia